

Antincendio	
Riferimento normativo	Artt. 37, c. 9 e 34 c. 2 bis in relazione agli art. 18, c. 1, lett. b) e art. 46 D.lgs. 81/08 e s.m.i. Accordo 07/07/2016 rep. 128
Provvedimento che disciplina	DM 10 marzo 1998
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima di destinare il personale alle mansioni di addetto alla prevenzione incendi
Durata minima dei corsi	Corso A (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso): 4 ore; Corso B (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio): 8 ore Corso C (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato): 16 ore
Valutazione apprendimento	I lavoratori designati nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X al DM, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609/1996.
Validità credito formativo	Il D.lgs. 81/08 prevede l'obbligo di aggiornamento senza indicare la periodicità. La nota sotto indicata ritiene ragionevole una periodicità triennale.
Aggiornamenti	Con cadenza triennale fatte salve le diverse valutazioni in merito da parte del datore di lavoro
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsto